



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LATINA

Piazza A. Celli, 3 - 04100 Latina

Tel. 0773.694208

E-mail: posta@ordineingegnerilatina.it - PEC: ordine.latina@ingpec.eu

CAPITOLATO SPECIALE DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO AI SERVIZI DI PULIZIA PRESSO LA SEDE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LATINA

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato ha per oggetto la gestione del servizio di pulizia dell'appartamento adibito a sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina, ivi inclusa la fornitura di tutti i prodotti detergenti e delle attrezzature necessarie, per una superficie totale di mq. 270 di pulizia settimanale. È inclusa nell'appalto anche la fornitura della necessaria quantità, flaconi di alcool, sapone liquido e deodoranti, disinfettanti, stracci e quant'altro necessario per il corretto e regolare espletamento del servizio.

2. CARATTERE DEL SERVIZIO

Tutti i servizi oggetto del presente Capitolato d'oneri sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati casi di forza maggiore, l'Ordine potrà senz'altro sostituirsi al gestore del servizio per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente oltre ad applicare le previste penalità.

3. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

La durata dell'accordo quadro relativo al servizio è stabilita in anni 3 (tre) e 8 (otto) mesi, a partire dal 01/05/2021 fino al 31/12/2024, come previsto dall'art. 54, co. 1 del D.Lgs. 50/2016) a decorrere dalla data di stipulazione del contratto e comunque decorrente dalla data di consegna delle chiavi e dei locali risultante da apposito verbale sottoscritto tra le parti.

Al termine dei primi otto mesi e ad ogni scadenza annuale, si procederà all'affidamento dell'ulteriore annualità ed al relativo impegno di spesa con apposita Delibera di Consiglio.

Il contratto si intenderà definitivamente risolto alla scadenza del 31/12/2024, senza alcuna ulteriore formalità.

L'importo complessivo dell'accordo quadro ammonta a **€ 26.400,00** (Euro ventiseimila/400), IVA esclusa, così suddiviso:

Tabella A

ANNUALITÀ			
2021	2022	2023	2024
€ 4.800,00 (di cui € 800,00 per eventuali interventi di pulizia straordinaria)	€ 7.200,00 (di cui 1.200,00 per eventuali interventi di pulizia straordinaria)	€ 7.200,00 (di cui 1.200,00 per eventuali interventi di pulizia straordinaria)	€ 7.200,00 (di cui 1.200,00 per eventuali interventi di pulizia straordinaria)

4. MODALITÀ E SEDE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto presso la sede dell'Ordine, sita in Piazza Celli n. 3, 04100 – Latina, dal personale i cui nominativi dovranno essere preventivamente comunicati da parte dell'operatore economico (di norma 1 o 2 nominativi più eventuale sostituto) per il quale dovrà essere verificato il regolare inquadramento di legge con la consegna del modello UNILAV.

Le prestazioni possono essere riassunte, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nelle seguenti attività:

- Servizi Bisettimanali (ovvero tutte le volte che venga richiesto con preavviso di 24 ore)
- Spazzatura e lavaggio di tutte le superfici pavimentate
- Pulizia servizi igienici (n.03)
- Spolveratura mobili e arredi vari
- Svuotamento dei cestini portacarte e reintegro sacchetti per rifiuti

- Servizi Mensili

- Lavaggio vetri e pulizia soglie finestre
- Pulizia di fondo di tutti gli infissi esterni
- Pulizia delle porte e degli infissi interni
- Spolveratura tendaggi
- Spolveratura delle sedute della Sala Conferenze

Nei giorni stabiliti, la pulizia dovrà essere svolta di mattina e la sede dovrà essere libera entro le ore 8.00.

5. OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO, MACCHINE, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO, CRITERI AMBIENTALI MINIMI, USO DI LOCALI, ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA, SOSPENSIONE DEI SERVIZI

L'Ordine metterà a disposizione dell'operatore economico un locale da adibire a magazzino.

Sarà consentito il deposito di quantità ragionevolmente necessarie a garantire la continuità delle prestazioni.

È vietato utilizzare detti locali a uso magazzino di prodotti specie se infiammabili. Il Committente non è responsabile in caso di danni o furti all'interno di tale locale. L'Ordine provvederà a mettere a disposizione dell'operatore economico l'acqua e l'energia elettrica occorrenti per lo svolgimento del servizio.

L'operatore economico si impegna ad assicurarsi che le attrezzature e i macchinari utilizzati siano conformi alle norme di sicurezza sul lavoro.

L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali; gli stessi dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotati di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori durante il lavoro.

L'operatore economico sarà responsabile della custodia sia delle macchine che delle attrezzature tecniche.

Il Committente non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle macchine e attrezzature.

A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dall'operatore economico dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno dell'operatore economico stesso.

Tutti i materiali di consumo (sacchi a perdere trasparenti ecc, per la raccolta differenziata dei rifiuti, detergenti e deodoranti, ecc.) sono a carico dell'operatore economico.

I materiali (prodotti) impiegati per il servizio devono essere rispondenti alle normative comunitarie vigenti (esempio: biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità) e ai requisiti previsti dal presente capitolato.

L'operatore economico deve fornire al Committente prima dell'inizio del servizio, e a ogni variazione durante l'esecuzione del medesimo servizio **le schede tecniche e di sicurezza, redatte in lingua italiana, di tutti i prodotti (detergenti, disinfettanti, ecc.) offerti e che intende impiegare** comprendenti:

- il nome del produttore;
- le caratteristiche dei prodotti;
- il contenuto in percentuale dei principi attivi;
- il dosaggio di utilizzo e la metodologia di impiego;
- il PH della soluzione in uso;
- i simboli di pericolo, le frasi di rischio e prudenza e le indicazioni per il primo intervento;
- i numeri di telefono dei centri antiveleno presso i quali sono depositate le schede di sicurezza.

Per i prodotti sanificanti, inoltre, è indispensabile fornire la documentazione sperimentale di ente abilitato, che attesti la validità del prodotto per la riduzione della carica batterica.

Al fine di rispondere alle necessità previste dal protocollo anticontagio, gli interventi dovranno prevedere, almeno fino alla cessata emergenza Covid-19, l'utilizzo di idonei prodotti sanificanti sulle superfici utilizzate dal personale di segreteria e da eventuali visitatori.

Della suddetta attività di sanificazione dovrà essere inviata all'Ordine, ogni settimana, adeguata comunicazione

È vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi e in particolare:

- **acido cloridrico;**
- **ammoniaca.**

Sono altresì vietati i prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CFC).

I prodotti detergenti multiuso destinati alla pulizia ordinaria di ambienti interni, detergenti per finestre e per servizi sanitari dovranno rispettare quanto individuato dal D.M. 24/05/2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene".

Le prestazioni ordinarie di pulizia potranno essere sospese negli edifici/locali su richiesta della stazione appaltante. In tali casi si procederà allo storno dalla fattura mensile di apposita quota.

I servizi previsti dovranno essere riattivati a pieno regime almeno tre giorni lavorativi prima della ripresa delle attività svolte previste negli edifici/locali in questione al fine di renderli agibili.

L'operatore economico si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza e di quelle sull'impiego dei prodotti chimici non nocivi.

L'operatore economico si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie e esonerando di conseguenza il Committente da ogni qualsiasi responsabilità.

Sono a completo carico dell'operatore economico gli oneri relativi all'impiego di:

a) divise per il personale impiegato, b) tessere di riconoscimento e distintivi, c) sacchi per la raccolta rifiuti distinti per le diverse tipologie di raccolta differenziata, d) materiali di pulizia di ottima qualità e prodotti da aziende altamente specializzate, e) attrezzature e macchinari atti ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione delle pulizie; f) ogni altro onere necessario per l'espletamento del servizio.

L'operatore economico deve altresì provvedere a sue cure e spese e senza diritto di compenso alcuno:

- ✓ al montaggio, impiego e smontaggio, di ponteggi, elevatori sia fissi che mobili, eventualmente necessari per qualsiasi tipologia di prestazione;
- ✓ alla fornitura di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ✓ alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani derivanti dal servizio di pulizia dei locali, in conformità alle leggi vigenti, ai provvedimenti comunali e alle indicazioni fornite dall'ufficio tecnico comunale – servizio ecologia, e al loro trasporto agli appositi contenitori sistemati nei punti prestabiliti.

L'operatore economico deve adempiere a ogni obbligo previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, compreso l'adozione dei piani, dei documenti, delle nomine, l'effettuazione della formazione e tutto quant'altro richiesto dalla normativa vigente. È facoltà dell'Ordine richiederne la verifica. All'Ordine dovrà, inoltre, essere comunicato, prima dell'inizio del servizio, il nominativo del Responsabile della Sicurezza. L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto. L'operatore economico - e per esso il suo personale - ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza e comunque a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma. L'operatore economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. L'operatore economico dovrà altresì attenersi alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 196/2003.

6. RESPONSABILE DI SERVIZIO

L'operatore economico dovrà comunicare all'Ordine, all'atto dell'affidamento del servizio, il nominativo e il recapito telefonico del responsabile, al fine di provvedere tempestivamente alle chiamate urgenti; tale Responsabile, qualora diverso dal rappresentante legale, dovrà avere delega operativa rilasciata dall'azienda per ciò che riguarda la conduzione tecnica dell'appalto.

A tale referente, quindi, l'Ordine potrà rivolgersi in qualsiasi momento, per esigenze di servizio.

Al Responsabile di servizio, che si interfaccia direttamente con la committenza, si richiedono le seguenti attività:

- ✓ programmazione e coordinamento delle funzioni assegnate al personale nel corso del servizio oggetto d'appalto;
- ✓ verifica delle attività assegnate;
- ✓ interventi risolutivi su eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione;
- ✓ rendicontazione mensile delle ore/uomo effettuate sui singoli ambienti indicati nel capitolato.

Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile di servizio, dovranno intendersi fatte direttamente alla società/cooperativa stessa. Il Responsabile di servizio concorda con il Referente dell'Ordine le fasce orarie definitive relative al servizio di pulizia continuativa per l'appartamento/ufficio. Il Responsabile del servizio riceverà la consegna delle chiavi necessarie all'ingresso ai locali oggetto degli interventi di pulizia e ne dovrà curare la custodia.

7. CESSIONE

È vietata la cessione della gestione del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni o delle spese causati dall'Amministrazione.

8. CANONE E PAGAMENTI

Per la gestione del servizio oggetto del presente Capitolato d'oneri, l'Ordine corrisponderà il corrispettivo annuo derivante dal preventivo effettuato in rate mensili posticipate uguali, entro il trentesimo giorno del mese successivo a quello di competenza previa presentazione di regolare fattura elettronica. Il corrispettivo risultante dall'esito della procedura comparativa si intende invariabile in modo assoluto e indipendente da qualsiasi eventualità o sfavorevole circostanza.

In ogni caso:

- a) l'intero onere di esecuzione del servizio sarà remunerato esclusivamente con il corrispettivo di aggiudicazione;
- b) detto corrispettivo sarà remunerativo di tutti i materiali e beni e mezzi strumentali per l'ottimale espletamento del servizio;
- c) gli importi derivanti da interventi di pulizia straordinaria, oggetto di appositi ordini di servizio, troveranno capienza nella somma accantonata per ogni annualità, così come da tabella A sopra riportata.

9. CAUZIONE

L'operatore economico affidatario dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione delle obbligazioni assunte, esclusivamente nella forma della polizza fidejussoria assicurativa o bancaria, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs.50/2016. Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D. Lgs 50/2016, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'affidamento all'operatore economico che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. In tutti i casi di prelevamento della cauzione nel corso della durata del contratto di somme dovute dall'operatore economico, questa è tenuta all'immediata reintegrazione fino alla concorrenza dell'importo originario.

10. CONTRATTO

Il presente Capitolato d'oneri fa parte integrante, formale e sostanziale del contratto relativo al conferimento della gestione del servizio di pulizia della sede dell'Ordine.

11. INTERVENTI SUPPLEMENTARI, OCCASIONALI, STRAORDINARI

In aggiunta a quanto previsto dal punto 4. è data facoltà all'Ordine di richiedere all'operatore economico l'esecuzione di ulteriori prestazioni straordinarie ovvero non concordate e/o supplementari che si rendessero all'occasione necessarie. Le suddette richieste di prestazioni straordinarie dovranno essere inoltrate per le vie

brevi, entro le ore 14,00 del giorno precedente ed, in casi del tutto eccezionali ed in presenza di urgenza, anche con preavvisi minori. Per tali prestazioni, il prezzo orario dovrà essere quello indicato nel preventivo di offerta; per lavorazioni straordinarie e non assimilabili alla pulizia ordinaria dei locali, l'operatore economico, su richiesta dell'Ordine, rimetterà di volta in volta specifico preventivo di spesa del quale il Responsabile Unico del Procedimento dovrà attestarne la congruità. Ad ogni modo, la somma degli importi integrativi complessivamente affidati, per ogni anno di appalto, con tale modalità (al netto dell'iva) non potrà superare il limite indicato per tali interventi nella tabella A.

12. PERSONALE

L'operatore economico affidatario dovrà disporre dell'organico sufficiente a garantire l'ottimo espletamento del servizio, sia in termini qualitativi che quantitativi. In servizio il personale dovrà indossare una divisa, oltre alla tessera di riconoscimento con numero di matricola e sigla in acronimo della Ditta esecutrice, da fornirsi a cura e spese dell'operatore economico, ed osservare un contegno corretto e rispettoso nei confronti sia dell'eventuale utenza che dei dipendenti e consiglieri dell'Ordine. L'operatore economico si impegna a sostituire i propri dipendenti che non osservassero siffatto contegno o fossero trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto e riprovevole. L'operatore economico si impegna, altresì, a sanzionare il personale che abbia commesso scorrettezze, su segnalazione dell'Ordine. Nello svolgimento di tutti i servizi contemplati nel presente Capitolato, devono essere sempre salvaguardati, nel migliore dei modi, l'igiene e il decoro.

Il personale è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni e regolamenti emanati ed emanandi dall'Amministrazione e di quelle impartite dall'operatore economico. L'operatore economico è tenuto all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle disposizioni di legge in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale ed all'osservanza di tutte le norme a tutela della salute e dell'integrità fisica del personale.

13. OSSERVANZA NORME PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

L'operatore economico è tenuto all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e nelle leggi e regolamenti sulle assicurazioni sociali e previdenziali, sulla prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, sull'igiene del lavoro ed in generale di tutte le norme vigenti e che saranno emanate in materia nel corso del periodo di validità dell'accordo quadro restando fin d'ora l'Ordine degli Ingegneri di Latina esonerato da ogni responsabilità al riguardo e ciò senza alcuno speciale compenso.

L'operatore economico è pertanto obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti addetti al servizio e nei confronti dei soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro alla data dell'offerta, nonché a corrispondere nella misura, nei termini o con le modalità stabilite dalla Legge e dai contratti collettivi, i dovuti contributi previdenziali.

L'operatore economico dovrà dimostrare di avere adempiuto alle disposizioni sopra richiamate. In caso di violazione degli obblighi di cui sopra accertata dall'Ordine a mezzo DURC o segnalata dagli organi/Istituti competenti, sarà attivato l'intervento sostitutivo di cui all'art. 30, co. 5 e 6 del D.Lgs 50/2016, senza che possa essere per tutto ciò avanzata dall'operatore economico stessa pretesa alcuna a titolo di risarcimento danni o per pagamento di interessi in ordine alla somma trattenuta temporaneamente a titolo cautelativo, ovvero per qualunque altra ragione o causa.

Per tali inadempienze l'Ordine si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

14. RESPONSABILITÀ VERSO PRESTATORI DI LAVORO E TERZI

L'operatore economico dovrà adottare nel corso dell'esecuzione di lavori tutti gli accorgimenti. Cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l'incolumità del proprio personale, di quello dell'Ordine e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati con l'osservanza di tutte le norme in materia vigenti al momento dell'esecuzione del servizio, alle quali si fa espresso riferimento come se fossero qui integralmente riportate. L'operatore economico sarà responsabile, penalmente o civilmente, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone o cose in

dipendenza dell'esecuzione del servizio, oggetto del presente Capitolato, sia nel caso di mancato o tardivo espletamento degli interventi previsti.

L'operatore economico dovrà munirsi all'uopo, a proprie spese, di apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali non inferiori, comunque a Euro 1.000.000,00 (euro un milione) a copertura di qualsiasi rischio causato dal servizio in parola e per i danni derivanti all'Ordine in conseguenza dell'espletamento del servizio. L'esistenza di tale polizza non libera l'operatore economico dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Per danni ai beni di proprietà dell'Ordine l'operatore economico dovrà provvedere immediatamente alle necessarie riparazioni, sostituzioni e ripristino delle cose danneggiate. In difetto vi provvederà l'Ordine direttamente o a mezzo di altra impresa addebitandone l'importo, maggiorato del 20% (venti per cento) a titolo di spese generali, all'operatore economico.

15. COOPERAZIONE

L'operatore economico ed il suo personale dipendente dovranno segnalare immediatamente all'Ordine tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del loro compito, possono impedire il regolare svolgimento del servizio.

16. PENALITÀ

In caso di inadempimento agli obblighi dell'appalto, l'operatore economico, oltre ad ovviare alla infrazione contestata nel termine stabilito, subirà l'applicazione della penalità giornaliera variabile da € 50,00 ad €100,00 (fino ad un ammontare complessivo annuo delle penalità applicate non superiore al 10% dell'imponibile annuo di affidamento), da valutarsi e applicarsi con specifico provvedimento, a seconda della gravità dell'inadempienza, da inviare all'operatore economico a mezzo Pec.

17. ESECUZIONE D'UFFICIO

Nel caso si verificano deficienze ed abusi nell'espletamento del servizio, l'Ordine ha la piena facoltà di procedere nei confronti dell'operatore economico. In particolare l'Ordine, per il tramite del proprio Responsabile incaricato, potrà fare eseguire d'ufficio il servizio e quant'altro necessario per il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali ove l'operatore economico, espressamente diffidato, non vi ottemperi nel termine stabilito. L'ammontare delle spese sarà trattenuto dalle somme dovute a titolo di canone.

18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ordine si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo qualora le disposizioni prese ed i mezzi applicati per l'espletamento del servizio non dessero sicuro affidamento, a giudizio dell'Ordine, o che il servizio stesso non fosse compiuto nel termine stabilito o si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in genere ovvero ripetute e nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.

La facoltà di risoluzione è esercitata dall'Ordine con il semplice preavviso di giorni 15 (quindici), senza che l'operatore economico abbia nulla a pretendere. In tal caso, all'operatore economico sarà accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato con deduzione, però, dell'ammontare delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento della risoluzione. Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente notificato all'operatore economico secondo le vigenti disposizioni di legge.

19. CONTROLLI

La vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni di Capitolato e degli obblighi contrattuali nonché sull'andamento gestionale è demandata al Responsabile Unico del Procedimento individuato dall'Ordine e sarà effettuata mediante controlli periodici e continuativi. L'operatore economico metterà a disposizione un responsabile operativo che avrà l'obbligo di collaborare con personale incaricato dell'Ordine per tutte le esigenze del servizio.

20. SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE ONEROSE

L'operatore economico dovrà dichiarare nella sottoscrizione del contratto di accettare in modo specifico gli articoli 5-7-11-13-14-15-16 -17 e 18.

21. CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra l'Ordine e l'operatore economico, foro competente è quello di Latina.

22. SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'operatore economico tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione.

23. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Gli addetti al servizio sono tenuti al rispetto dell'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso in ragione dell'esecuzione del servizio e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma.

24. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato o erroneamente regolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.

Latina, lì 07/04/2021

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO